Spedizione in abbonamento postale **Anno 97° — Numero 35**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 febbraio 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1956 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Sambrotta Giovanni di Silvio.

IL PRETORE

Ritenuto che in effetti la questione circa la illegittimità dell'art. 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in forza dell'art. 16 della Costituzione della Repubblica ha trovato discordante la pronuncia della Magistratura di merito nonchè della Corte di cassazione oltre che i pareri della prevalente dottrina, l'istanza della difesa, lungi dall'essere manifestamente infondata risponda alla profonda esigenza di ottenere la certezza nell'applicabilità della norma in oggetto, tanto che la Corte Costituzionale è già stata investita del quesito di altri giudici;
Visto gli articoli 1 legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame del quesito che precede e sospende il giudizio in corso a carico del Sambrotta Giovanni.

In conseguenza, ritenuta la necessità di concedere al prevenuto la libertà provvisoria in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale.

Visto gli articoli 277 278 C. P. P.

concede al Sambrotta Giovanni la libertà provvisoria e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Prato, addì 24 gennaio 1956

Il pretore: Parigi

(557)

Ordinanza emessa il 13 gennaio 1956 dal pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Ferruzzi Cesare di Raffaello.

IL PRETORE

Vista l'istanza del P. M. e del difensore dell'imputato con la quale viene sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine agli articoli 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (modificato dal D. L. 31 maggio 1946, n. 561) e 663 C. P., in quanto le stesse disposizioni legislative appaiono in contrasto con l'enunciato dell'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Ritenuto che la dedotta questione di legittimità costituzionale non sia manifestamente infondata e che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina

la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; ordina inoltre che a cura della Cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siena, addì 13 gennaio 1956

Il pretore: BAGGIO

(558)

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1956 dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Madoni Ernerio fu Antonio e di Bertola Giovanni fu Spirito.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti relativi ai procedimenti riuniti a carico di

1) Madoni Ernerio
2) Bertola Giovanni

imputati come in rubrica;

Vista l'istanza della difesa con cui si denuncia il vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 giugno 1931, n. 773, per dedotto inconciliabile contrasto con gli articoli 2 e 21 della Costituzione;

Ritenuto che, a fondamento della istanza, la difesa ha addotto i seguenti motivi:

a) l'art. 113 del citato testo unico esige che siano sottoposte all'autorizzazione discrezionale della polizia la distribuzione, divulgazione e affissione degli scritti, mentre l'art. 21 della Costituzione afferma che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;

b) il secondo comma dell'art. 21 sopracitato proclama che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura, mentre il citato art. 113 dispone che la stampa è sottoposta alla preventiva autorizzazione della polizia;

c) l'art. 21 della Costituzione, nel disciplinare i casi in cui la stampa può essere soggetta a misure « impeditive » da parte delle autorità costituite, stabilisce però che tali misure possono consistere solo nel sequestro per atto motivato dell'Autorità giudiziaria;

d) che deve ritenersi comunque illegittima la disposizione di legge particolare (art. 113 della legge di pubblica sicurezza) per effetto del suo reciso contrasto con i principi espressi dalla legge costituzionale, anche ammessa la natura meramente programmatica dell'art. 21 della Costituzione;

Ritenuto che il giudizio presente non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale come sopra sollevata dalla difesa;

Considerato infine che non si ravvisa la manifesta infondatezza di tale questione;

Sentito il P. M ;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone

la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale

Sospende

il giudizio in corso.

Macerata, addì 20 gennaio 1956

Il presidente: RECANATESI

(559)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata « Cittadella », sita nell'ambito del comune di Ancona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 30 giugno 1953 e del 10 novembre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località denominata « Cittadella » sita nell'ambito del comune di Ancona, nella quale sono compresi gli immobili segnati in catasto ai numeri 95 e 98/a facenti parte del Demanio dello Stato Ministero delle finanze, gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 256, 303, 306, 309, 310, 311 e 355 facenti parte del Demanio dello Stato, Ministero della difesa-Esercito e gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 307, 308, 312, 313, 342, 401, 402 e 403 facenti parte del Demanio dello Stato, Ministero della difesa-Marina militare tutti compresi nel foglio VII, sezione A;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Ancona senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, per la sua particolare posizione topografica, nella maggior parte ricoperta di verde, dominante la città, un quadro naturale di singolare bellezza godibile da alcuni punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La località «Cittadella» sita nel territorio del comune di Ancona, la cui area è così delimitata: porta Pia, via Marconi sino all'inizio dei portici, particelle catastali 119-*b*, 230-*b*, 120½, 121-*b*, 122-*b*, 136-*a*, 42, foglio VI, via Montirozzo, via Raffaello Sanzio, particelle 319, 404, 343, 405, 324, 325, 300, 337, 339 e 340, foglio VII sino alla strada di circonvallazione, detta strada sino alla porta di Santo Stefano, via Santo Stefano fino alla particella 251 compresa, foglio VII, particella 379, mura del Campo trincerato, particelle 354 e 366, piazza del Forte, via Cialdini fino alla particella catastale 52 inclusa, particella 46 fino alla strada n. 55, via XXIX Settembre, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ancona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 aprile 1955

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TERRANOVA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

Estratto del verbale n. 12 del 30 giugno 1953

Oggi 30 giugno 1953 si è riunita in Ancona alle ore 11 presso gli uffici della Soprintendenza ai monumenti la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente convocata a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) (*Omissis*);
2) ANCONA: località « Cittadella »;
3) Varie.

(*Omissis*).

La Commissione passa quindi ad esaminare il secondo argomento all'ordine del giorno:

2) ANCONA: località « Cittadella ».

Sull'argomento riferisce l'arch. Pacini.

La zona comprendente la « Cittadella » ha interesse dal punto di vista panoramico paesistico, nonostante la stessa sia stata dichiarata « zona verde » nel piano di ricostruzione della città, ugualmente sono sorti due edifici che, contrastando con lo specifico carattere della località ne hanno deturpato in parte il caratteristico aspetto.

Il colle ove sorge la Cittadella per la sua particolare posizione topografica, nella maggiore parte ricoperta da verde domina la città, e assieme al colle Guasco forma la tradizionale fisionomia dell'antico abitato di Ancona, costituendo il detto complesso un quadro naturale, fondale panoramico che si può godere dalla strada ferrata e dalla statale che giungono da Falconara.

La Commissione udita la relazione del soprintendente, dopo breve discussione circa l'eventuale utilizzazione edilizia di alcune aree, alla unanimità ha riconosciuto l'opportunità di sottoporre l'intera zona al vincolo panoramico ai fini e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, n. 3 e 4) deliberando di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ancona, la località denominata « Cittadella » sino alle sottostanti vie XXIX Settembre e Marconi.

La Commissione decide di rinviare ad una prossima riunione la delimitazione esatta dei confini, che ora grosso modo vengono così indicati: via XXIX Settembre e via Marconi, particella 46 del foglio VI, via Cialdini, piazza del Forte, zona circostante la « Cittadella », via Campo trincerato, sino all'incrocio delle vie Montirozzo e R. Sanzio seguendo la divisione dei fogli VI e IX sino alla via Marconi.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il vice presidente: Sopr. arch. R. PACINI

Il segretario: dott. Carlo GIUSTINI

Verbale n. 13 del 10 novembre 1953

Oggi 10 novembre 1953, si è riunita in Ancona alle ore 11 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, appositamente convocata, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento, sul seguente ordine del giorno:

1) ANCONA: località « Cittadella »;
2) Varie.

(*Omissis*).

ANCONA: località « Cittadella ».

Confermata la necessità di compiere un sopraluogo l'assessore ai lavori pubblici chiede alcune spiegazioni relative alla portata del provvedimento di vincolo che sembrerebbe sovrapporsi alla competenza del Comune Commissione edilizia - ove venissero poste e dettate particolari norme di disciplina per l'edificabilità della zona (altezza, spazi, coperti, ecc.).

A chiarimento viene data lettura dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939 specificando che nel caso in esame si tratta di vincolo generico senza alcun riferimento a norme di carattere particolare che non rientrano nella competenza della Commissione.

Dopo breve discussione i membri della Commissione riconoscono la opportunità di quanto deliberato nella seduta precedente; eseguito quindi un accurato sopraluogo viene confermata la decisione di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ancona la località denominata « Cittadella » sul colle Astagno, sino alle sottostanti vie XXIX Settembre e Marconi, e precisamente l'area delimitata come segue:

Porta Pia, via Marconi sino all'inizio dei portici, particelle catastali 119-*b*, 230-*b*, 120. 1/2, 121-*b*, 122-*b*, 136-*a*, 42 del foglio VI, via Martinozzo, via R. Sanzio, particelle 319, 404, 343, 405, 324, 325, 300, 337, 339, 340, del foglio VII sino alla strada di Circonvallazione, detta strada sino alla Porta di Santo Stefano, via Santo Stefano sino alla particella 251 compresa, foglio VII, particella 379, mura del Campo trincerato, particelle 354 e 366, piazza del Forte, via Cialdini sino alla particella catastale 52 inclusa, particella 46 fino alla strada n. 55, via XXIX Settembre.

Il tutto meglio indicato con contorno verde nella planimetria allegata.

(*Omissis*).

Il vice presidente: arch. prof. V. MESTURINO

Il segretario: dott. Carlo GIUSTINI

(490)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1955.

Modificazione della denominazione del preparato antimalarico sintetico « Prelina » di produzione della ditta Carlo Erba.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1955, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 289, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 27 settembre 1955, che stabilisce il diritto di monopolio sul preparato antimalarico sintetico denominato « Prelina » di produzione della ditta Carlo Erba di Roma;

Considerato che la suddetta specialità a seguito di sopravvenuta analoga richiesta della ditta produttrice in data 26 agosto 1955, è stata registrata presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (A.O.I.S.), con la denominazione di « Erbaprelina »;

Visto che la citata ditta ha la sede legale in Milano, via Carlo Imbonati n. 24;

Riconosciuta la necessità di rettificare in conformità il decreto 10 agosto 1955 sopra indicato;

Decreta:

Articolo unico.

Il diritto di monopolio sul preparato antimalarico sintetico denominato « Prelina » di produzione della ditta Carlo Erba, di cui al decreto Ministeriale 10 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1955, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 289 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 27 settembre 1955, si riferisce al preparato antimalarico sintetico denominato « Erbaprelina ».

La sede legale della ditta Carlo Erba, produttrice del preparato suddetto è in Milano, via Carlo Imbonati, n. 24.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1956
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 56. — TAFURI

(538)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1956

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette di produzione svizzera denominate « Turmac superfiltre » e « Muratti's Ariston filtro ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dall'11 febbraio 1956 i prezzi di vendita al pubblico delle sottoindicate marche di sigarette di produzione svizzera vengono determinati nella misura seguente:

sigaretta « Turmac superfiltre »:
Lit. 19.500 al kg. convenzionale;

sigaretta « Muratti's Ariston filtro »:
Lit. 19.500 al kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1956
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 79. — TAFURI

(537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « istituzioni di diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Palermo è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto romano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(582)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gorla Vittorio fu Giuseppe, già esercente in Torino, via Alfieri n. 22.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 85-TO.

(540)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 244 — Data: 9 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Jaboli Augusto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data: 21 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Malangone Orlando di Alfonso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 745 — Data: 17 maggio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Mastropietro Loreto fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 775 — Data: 24 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Quaglia Margherita — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326 — Data: 30 dicembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: De Silva Vittorio di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Frighieri Radames — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 19 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Guzzo Roberto fu Federigo — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1483 — Data: 25 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Avico Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 7300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 22 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Marchegiani Attilio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 3400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1190 — Data: 5 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Barale Antonietta fu Michele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 5400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data: 4 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Nesi Evelia fu Telesforo in Machella — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data 21 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Pricoco Rosario fu Agatino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 38 — Data: 25 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Calò Rodolfo fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 27 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Dalle Carbonare Bortolo di Rocco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 89.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 — Data: 22 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: De Julis Giuseppe fu Michele e Ciardulli Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 282 — Data: 12 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Pacini Giorgio fu Ausilio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 gennaio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(317)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 10 febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,92	624,90	624,92	624,93	624,92	624,92	624,97	624,93	624,925	—
$ Can.	625,30	625,50	625,125	625,25	625,20	625,25	625,50	625,25	625,312	—
Fr. Sv. lib.	145,82	145,81	145,82	145,83	145,80	145,82	145,84	145,83	145,825	—
Kr. D.	90,72	90,69	90,67	90,67	90,70	90,74	90,62	90,67	90,715	—
Kr. N.	87,60	87,59	87,60	87,58	87,66	87,60	87,60	87,58	87,605	—
Kr. Sv.	120,65	120,65	120,70	120,67	120,80	120,68	120,66	120,67	120,65	—
Fol.	165,08	165,05	165,07	165,03	165 —	165,10	165,06	165,03	165,085	—
Fr. B.	12,56	12,56	12,57	12,56	12,55	12,565	12,555	12,56	12,56	—
Fr. Fr.	178,25	178,20	178,25	178,25	178,20	178,26	178,25	178,25	178,225	—
Fr. Sv. acc.	143,14	143,10	143,11	143,10	143,15	143,15	143,10	143,10	143,14	—
Lst.	1753 —	1752,375	1751,75	1752,375	1752,25	1753 —	1752,50	1752,375	1752,937	—
Dm. occ.	149,47	149,46	149,50	149,51	149,44	149,45	149,51	149,51	149,475	—

Media dei titoli del 10 febbraio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,225
Id. 3,50 % 1902	58,90
Id. 5 % 1935	91,80
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84 —
Id. 5 % 1936	93,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1956

1 dollaro USA.	624,95
1 dollaro Can.	625,375
1 Fr. Sv. lib.	145,835
1 Kr. Dan.	90,68
1 Kr. Norv.	87,59
1 Kr. Sv.	120,665
1 Fol.	165,045
1 Fr. bel.	12,557
100 Fr. Fr.	178,25
1 Fr. Sv. acc.	143,10
1 Lst.	1752,437
1 Marco ger.	149,51

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a cento posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 12 dicembre 1929, che detta norme per gli esami di ammissione a posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con cui sono dettate le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, etc. a carico dei bilanci universitari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'U.N.S.E.A.;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°).

A termini del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, un decimo dei posti suddetti (dieci) è riservato agli aiuti ed assistenti universitari che abbiano prestato almeno cinque anni di continuo e lodevole servizio.

Salvo restando l'applicazione dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'Amministrazione dei lavori pubblici potrà conferire agli idonei del concorso, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 dell'indicato regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, anche i dieci posti, come sopra riservati agli aiuti ed assistenti universitari, qualora i posti stessi non venissero ricoperti in tutto o in parte dal personale anzidetto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome, cognome, paternità, maternità;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di ingegnere e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle disposizioni vigenti.

I candidati appartenenti ai territori annessi al territorio dello Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1770, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte 3ª del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, devono dichiarare se alla data di annessione fossero in possesso del titolo di ingegnere civile autorizzato e dell'attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna e delle scuole superiori montanistiche;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipenda, ove sia impiegato statale;

l) dichiarazione che sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

m) le lingue straniere, inglese e tedesco, di cui abbia conoscenza, dichiarando se intenda o meno sostenere le prove scritte;

n) dichiarazione attestante la partecipazione o meno a precedenti concorsi per ingegneri del Corpo del genio civile ed in caso affermativo, con quale esito.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile,

e) siano in possesso del diploma di ingegnere ed abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero siano stati provvisoriamente abilitati.

I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte 3a del Trattato di San Germano, dell'art. 7 n. 2 del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulta che alla data di annessione dei detti territori al regno erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) titolo di ingegnere civile autorizzato;

2) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

f) abbiano compiuto gli anni 18 di età e non oltrepassato i 30, alla data del presente decreto.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

V) Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

VI) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

VII) Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 febbraio 1951, n. 54, il limite massimo di età è elevato a 45 anni per il personale del cennato U.N.S.E.A.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

VIII) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad ingegnere in prova del Genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sostenere l'esame scritto di lingua tedesca o inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove date nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con firma autenticata da un notaio o dal sindaco.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato ovvero dal pretore competente per territorio, mentre quella del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto:

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del regio decreto 12 dicembre 1929.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e

del personale), entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza alla nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli *invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in* guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la *dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla cir*colare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, nonchè i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di cui alla lettera *f*) dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato modello 69 rilasciato a nome del loro padre oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella *guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione*, ovvero nella lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142) del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal *sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.*

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale, dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria del diploma comprovante aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria.

I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte 2ª del Trattato di San Germano, dell'art. 7 n. 2 del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, debbono presentare:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di *Vienna o delle scuole superiori montanistiche.*

5. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 100 o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che siano:

a) impiegati civili statali di ruolo o ruolo speciale transitorio dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

b) impiegati civili statali di ruolo dipendenti da altre Amministrazioni:

c) impiegati civili statali non di ruolo dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

d) militari in servizio permanente effettivo;

e) dipendenti delle Forze di polizia in servizio permanente effettivo;

possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 9.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno, inoltre produrre copia in carta da bollo da L. 100, dello stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza; quelli di cui alla lettera *c*) dovranno inoltre produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal capo ufficio da cui dipendono, dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che si trovino alle armi o alle dipendenze delle Forze di polizia e non siano in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6, purchè presentino un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, etc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre 30 giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti prescritti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 10° di gruppo *A* a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1952.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1956
Registro n. 4, *foglio n.* 114

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte fondazioni gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione impianti idroelettrici condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:
a) disposizione generale dei porti;
b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;
c) fari;
d) difesa delle spiagge.
4) *Elettrotecnica*:
Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.
5) *Edilizia*:
a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;
b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;
c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.
6) *Materiali da costruzione*:
a) scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati;
b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.
7) *Macchine*:
Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.
8) *Fisica tecnica*
Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.
9) *Legislazione*:
Leggi e regolamenti sui lavori pubblici nozioni elementari di statistica.
10) *Lingua francese*:
Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 19 novembre 1955

Il Ministro: ROMITA

(517)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso, per esami e per titoli, a ventisei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 23 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, e successive estensioni, riguardante la sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione dell'esercizio delle professioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932, e 9 settembre 1934;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a ventisei posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

I posti messi a concorso sono così suddivisi:

categoria ingegneri:	
ingegneri aeronautici	posti n. 7
ingegneri edili	» » 4
ingegneri radioelettricisti	» » 4
ingegneri di armamento	» » 5
ingegneri chimici	» » 2
categoria geofisici:	
geofisici	» » 4
	n. 26

Art. 2.

Per gli ufficiali specializzati quali ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radioelettricisti, ingegneri di armamento, l'assegnazione a tali specializzazioni ha luogo ai soli fini dell'impiego e secondo le necessità di servizio, i titoli di studio da loro posseduti e le loro attitudini.

Per gli ufficiali stessi è ammesso, sia a domanda, sia di autorità, in relazione alle esigenze di servizio, il passaggio da una delle predette specializzazioni ad un'altra, purchè ne posseggano i requisiti. Essi sono tenuti, occorrendo, a seguire corsi ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per il miglioramento od aggiornamento della propria preparazione professionale, ovvero per conseguire i titoli necessari per il passaggio ad altra specializzazione. Le assegnazioni ed i passaggi di specializzazione sono disposti con determinazione ministeriale. Per gli ufficiali ingegneri chimici e geofisici, l'assegnazione alla specializzazione è definitiva.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri — categoria ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore (grado 3°); quelli appartenenti alla categoria geofisici, possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello (grado 6°).

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specializzazioni di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in ingegneria, se concorrenti in qualità di ingegneri aeronautici, ingegneri edili, ingegneri radio-elettricisti, ingegneri d'armamento;

abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in ingegneria chimica od in chimica od in chimica industriale, se concorrenti in qualità di ingegneri chimici;

abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in ingegneria od in fisica od in fisica-matematica od in matematica o della Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, se concorrenti in qualità di geofisici;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato il 38° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie: 1ª « ottimo »; 2ª « buono »; 3ª « sufficiente ».

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Non potranno partecipare al concorso coloro i quali per due volte, non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Art. 5.

La domanda di ammissione, nella quale dovrà essere indicata la categoria e la specializzazione per la quale il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi Roma, non oltre il sessantesimo giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la sua posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 4.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 6.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto e sarà composta di ufficiali del Corpo del genio aeronautico. Presidente della Commissione sarà un ufficiale generale del Genio aeronautico.

Qualora vi siano concorrenti che abbiano dichiarato di voler sostenere gli esami facoltativi nelle lingue estere di cui al successivo art. 7, faranno parte della Commissione di esame professori insegnanti di inglese e di tedesco o ufficiali dell'Aeronautica militare particolarmente versati nella conoscenza di dette lingue.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) *per gli ingegneri aeronautici e di armamento*:
1) meccanica razionale (prova scritta),
2) meccanica applicata alle macchine (prova scritta),
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta),
4) lingue estere (prova scritta - facoltativa);

b) *per gli ingegneri edili*:
1) meccanica razionale (prova scritta),
2) meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta),
3) costruzioni civili (prova scritta),
4) lingue estere (prova scritta facoltativa);

c) *per gli ingegneri radioelettricisti*:
1) meccanica razionale (prova scritta),
2) elettrotecnica (prova scritta).
3) impianti e macchine elettriche (prova scritta),
4) lingue estere (prova scritta - facoltativa);

d) *per gli ingegneri chimici*:
1) chimica generale (prova scritta),
2) analisi qualitativa (prova pratica),
3) analisi quantitativa (prova pratica),
4) lingue estere (prova scritta - facoltativa);

e) *per la categoria geofisici*:
1) matematica (prova scritta),
2) fisica (prova scritta),
3) meccanica (prova scritta),
4) lingue estere (prova scritta - facoltativa).

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla Commissione sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla Commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti facoltativi di lingue estere consisteranno nella traduzione di un brano dall'inglese o dal tedesco. E' in facoltà della Commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La Commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

Per ciascuna prova, il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire, per ciascuna prova, almeno 12/20.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) laurea in ingegneria aeronautica; diploma delle scuole di armamento aeronautico; diploma di specializzazione post-universitaria in radio-comunicazioni; diploma della Scuola superiore PP. TT.; certificato rilasciato ai frequentatori del « corso di specializzazione elettronica » dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso, compresa la eventuale abilitazione all'esercizio della professione;

c) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

d) brevetti aeronautici di pilota o di osservatore;

e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

f) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato fino alla data di cui al primo capoverso del presente articolo;

g) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 9.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

elettronica o fisica	coefficiente 4
meccanica razionale o meccanica o chimica generale	» 4
meccanica applicata alle macchine o meccanica applicata alle costruzioni od analisi qualitativa	» 4
macchine termiche ed idrauliche o costruzioni edili od analisi quantitativa	» 4
matematica	» 4
impianti e macchine elettriche	» 4

b) i punti conseguiti nella o nelle prove facoltative, dopo aver detratto il punteggio minimo di 12/20 necessario per conseguire la idoneità;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 10 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »; 5 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono ». Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati, aggiungendo alla suddetta somma:

10 punti per la laurea in ingegneria aeronautica ovvero per il diploma di specializzazione post-universitaria in radiocomunicazioni, ovvero per il diploma della Scuola superiore PP. TT., ovvero per il diploma della scuola di armamento aeronautico ovvero per il certificato rilasciato a coloro, che abbiano superato il 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica, effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche. Per il certificato rilasciato a coloro che abbiano superato anche il 2° anno (applicazioni elettroniche) del predetto corso, saranno assegnati altri 10 punti. Per il certificato rilasciato ai frequentatori del cessato corso annuale di tecnica radar, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati 10 punti come ai frequentatori del corso di elettronica generale;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre il titolo di studio che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante esami di Stato;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo o di osservatore;

2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico, prestato fino alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

da 1/2 a 5 punti secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La Commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da uno a quattro punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere e) e g) del precedente art. 8.

Per ciascuna delle specializzazioni di cui all'art. 1 verrà effettuata una graduatoria determinata dalla somma complessiva dei punti ottenuti come sopra specificato.

A parità di merito si applicano le norme contemplate nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), (compresi fra quest'ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale.

Le autentificazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del decreto del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera nelle Forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è permesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministero della difesa-Aeronautica indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che riterrà opportuno, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina coloro ai quali, a suo giu-

dizio, non ritenesse di poter conferire il grado di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Art. 12.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole specializzazioni, nei limiti dei posti indicati dall'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Qualora i posti messi a concorso per una specializzazione non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specializzazioni in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze del servizio.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1568, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo la nomina, i vincitori, qualora in possesso dei prescritti requisiti fisici, potranno a domanda, essere avviati alle scuole di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

Art. 14.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per i 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 13.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1956
Registro n. 15 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 301 — Rapisarda

---

Programmi di esame per i concorrenti al grado di tenente nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri

ESAMI OBBLIGATORI

INGEGNERI AERONAUTICI E DI ARMAMENTO

Meccanica razionale.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;

statica dei sistemi rigidi;

dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali. Equazioni cardinali della meccanica. Teorema delle forze vive e principio dei lavori virtuali.

Meccanica applicata alle macchine.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica dei maccanismi. Problema dinamico delle macchine. Trasmissione del movimento mediante elementi rigidi e flessibili. Volani, Regolatori, Molle.

Macchine termiche ed idrauliche.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teoria generale delle macchine a fluido. Teoria e calcolo delle macchine idrauliche motrici ed operatrici. Compressori. Motori a vapore. Motori alternativi a combustione interna. Turbine a gas.

INGEGNERI EDILI

Meccanica razionale. (Vedere programma per gli ingegneri aeronautici e d'armamento).

Meccanica applicata alle costruzioni.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

sollecitazioni semplici e composte dei solidi ad asse rettilineo e relative deformazioni. Travi a carico indiretto. Travi percorse da carichi mobili. Sistemi piani staticamente indeterminati e calcolo delle incognite iperstatiche.

Costruzioni civili.

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari relativi alle seguenti materie di costruzioni:

strade ordinarie e ferroviarie, opere idrauliche, ponti.

In particolare esso potrà riguardare lo studio ed il dimensionamento di una struttura di cemento armato od in ferro con calcoli di stabilità e di verifica dei vari elementi che la costituiscono.

INGEGNERI RADIOELETTRICISTI

Meccanica razionale. (Vedere programma per gli ingegneri aeronautici e d'armamento).

Elettrotecnica.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

circuiti elettrici in regime permanente ed in regime transitorio. Circuiti elettrici particolari; linee di trasmissione, quadripoli, filtri. Campi elettrici. Campi magnetici.

Impianti e macchine elettriche.

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari delle materie omonime.

In particolare potrà riguardare il progetto di massima di un impianto di produzione, distribuzione, o conversione di energia elettrica, ed il calcolo di uno o più elementi costitutivi compresi nello schema elettrico dell'impianto stesso.

INGEGNERI CHIMICI

Chimica generale.

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

leggi fondamentali della chimica. Atomistica. Gas e soluzioni. Stechiometria e volumetria. Equilibrio in sistemi omogenei ed eterogenei. Leggi e misure chimico-fisiche. Termochimica. Elettrochimica. Misura del pH. Chimica organica.

Analisi qualitativa (prova pratica e relazione scritta).

Consiste nel riconoscere la presenza di un certo numero di anioni e cationi in un miscuglio polverulento od in una soluzione. Potranno essere presenti due comuni sostanze organiche.

Del risultato dell'analisi sarà compilata completa relazione.

Analisi quantitativa (prova pratica e relazione scritta).

Consiste nel dosaggio di due elementi di natura acida o basica.

Sarà compilata completa relazione del risultato analitico.

GEOFISICI

Matematica.

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di calcolo infinitesimale e geometria analitica.

Fisica.

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

errori di misura. Principi di teoria cinetica. Termometria e calorimetria. Termodinamica: primo e secondo principio con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei. Campo elettrico. Corrente continua. Campo magnetico. Cor-

renti variabili. Emissione, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche. Corpo nero. Principi di ottica geometrica e fisica.

Meccanica.

Svolgimento di un tema (di natura descrittiva o esercizio con applicazioni numeriche) sulla base dei programmi universitari e con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

vettori ed analisi dei campi scalari e vettoriali. Meccanica del punto e principi di meccanica dei sistemi. Proprietà meccaniche dei solidi, liquidi e gas. Meccanica dei fluidi. Propagazione di perturbazioni nei mezzi continui.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani dall'inglese e dal tedesco.

E' in facoltà della Commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

MODELLO DI DOMANDA IN CARTA DA BOLLO DA L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica
Direzione generale personale militare
Sezione autonoma concorsi ROMA

Io sottoscritto . nato a . . . (provincia di . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) (provincia di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, categoria . specializzazione . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1956.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o l'Istituto superiore di nell'anno accademico con la votazione di .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . . . . li . . . . . .

(data)

Firma

(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(516)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per la nomina di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 agosto 1955, col quale è stata approvata la notificazione di concorso per la nomina di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1955, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i risultati degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per la nomina di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto Ministeriale in data 2 agosto 1955:

Scopelliti Antonino . . . . . . punti 13,10
Crucillà Domenico . . . . . » 12,32

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1955

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1956
Registro n. 2 *Difesa-Marina, foglio n.* 102

(544)

PREFETTURA DI PALERMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 7320 del 31 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 153 del 6 luglio 1955 e nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» n. 28 del 2 luglio 1955, con il quale vennero assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Palermo alla data 30 novembre 1952, ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 30280 del 14 aprile 1953;

Considerato che in seguito alla rinuncia di alcuni vincitori occorre modificare il predetto decreto di nomina;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia dei candidati stessi;

Decreta:

Ai seguenti candidati che regolarmente interpellati hanno dichiarato di accettare la nomina, è assegnata la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Cascio dott. Rosario: Petralia Sottana;
2) Follone dott. Angelo: Caltavuturo;
3) Frequenza dott. Giuseppe: Bisacquino;
4) Battaglia dott. Luigi: San Mauro Castelverde;
5) Tarantino dott. Pietro: Roccamena;
6) Di Giovanni dott. Giorgio: Gratteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura, dell'Ufficio provinciale sanitario di Palermo nonchè su quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 20 gennaio 1956

Il prefetto: MIGLIORE

(556)

PREFETTURA DI GORIZIA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio di igiene e profilassi di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto n. 7502/III San. in data 22 giugno 1954, col quale è stato bandito concorso interno per titoli ed esami ad un posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio di igiene e profilassi di Gorizia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 330/140187 in data 6 luglio 1955, e modificata nella sua composizione con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 330/140400 in data 11 agosto 1955, e ritenuto regolare il procedimento seguito dalla Commissione anzidetta nell'espletamento dei lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 1° marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui al preambolo:

1) Traversa dott. Edoardo fu Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Gorizia, addì 26 gennaio 1956

Il prefetto: DE ZERBI

(551)

PREFETTURA DI SASSARI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sassari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/13569 e 330/13565, rispettivamente in data 28 gennaio 1955 e 10 ottobre 1955, con i quali veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Sassari;

Ritenuto che a causa del trasferimento del presidente della Commissione giudicatrice ad altra sede, si rende necessario sostituire il vice prefetto dott. Guido Tamburro, indisponibile, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Guido Tamburro, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sassari, il vice prefetto vicario dott. Antonio Dessena.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Sassari, addì 20 gennaio 1956

Il prefetto: ABBATE

(548)

PREFETTURA DI MESSINA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il decreto commissariale n. 340.2.45./9118 del 22 marzo 1955, col quale il prof. De Bella Eugenio, primario ospedaliero di reparto ostetrico, è stato nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1952;

Ritenuta la necessità di sostituire il prefato sanitario, trasferito in altra sede, con altro scelto nella terna fornita dall'Ordine dei medici di Messina;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del prof. De Bella Eugenio, è nominato componente della Commissione giudicatrice, di cui in premessa, il prof. Garufi Giuseppe, docente in clinica ostetrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni, all'albo della Prefettura.

Messina, addì 12 gennaio 1956

Il prefetto: RUSSO

(547)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 59377 Div. 3ª San. in data 16 dicembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1952;

Visto il decreto n. 60965 Div. 3ª San. in data 16 dicembre 1955, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte stesse;

Ritenuto che il dott. Montessoro Agostino, dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Cassine con decreto n. 2071 Div. 3ª San. del 12 gennaio 1956, ha accettato la nomina alla predetta condotta;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'assegnazione della condotta veterinaria consorziale di Quargnento-Solero, resasi vacante a seguito dell'accettazione da parte del dott. Montessoro Agostino di quella di Cassine;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Quartero Federico è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Quargnento-Solero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 25 gennaio 1956

Il prefetto: ADAMI

(554)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.